

Comune di PIETRA MARAZZI

Servizio PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

DEL

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI

DI

PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

ISTITUZIONE

Al Gruppo Comunale di protezione Civile, costituito con delibera nr. 21 del 28.11.2002 possono aderire i cittadini di ambo i sessi, d'età non inferiore ai diciotto (18) e non superiore ai settanta (70), residenti o domiciliati nel Comune di Pietra Marazzi, nei Comuni limitrofi o nei Comuni facenti parte del Centro Operativo Misto di Piovera.

Art. 2

OBIETTIVI

I volontari prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, affiancando il Servizio Protezione Civile del Comune di Pietra Marazzi deputato alle attività di cui all'art.3 della legge nr.225 del 24 febbraio 1992 per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.1 della legge medesima.

Art. 3

AMMISSIONE

L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è subordinata alla presentazione di apposita domanda, come da modello (allegato A), indirizzata al sindaco, da presentare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da una copia fotostatica della patente di guida o, in mancanza, di un documento di riconoscimento e da un certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.20).

I volontari ammessi a far parte del Gruppo Comunale, previo colloquio ed accettazione della domanda, ricevono in dotazione un tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale stesso.

I volontari del Gruppo Comunale conservano tale qualifica a condizione che assolvano agli incarichi che ad essi vengono conferiti; non sospendano la loro collaborazione per un periodo superiore a tre mesi se non per causa di forza maggiore.

I volontari perdono, inoltre, tale qualifica:

- Per dimissioni volontarie;
- Per interdizione e inabilitazione;

- Per perdita della idoneità psicofisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione;
- Per espulsione.

I volontari che perdono tale qualifica per i motivi contemplati al terzo comma del presente articolo possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo un periodo di tre mesi di servizio attivo.

L'ammissione e/o la riammissione avviene con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Nel caso di perdita definitiva della qualifica di volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si provvederà, alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontario.

Il Sindaco o Assessore delegato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'attività di volontariato di Protezione Civile.

Art. 4

DIRIGENTI

Il Sindaco in quanto autorità di Protezione Civile, o il Suo delegato, è il responsabile del Gruppo Comunale mentre il Funzionario Responsabile del Servizio Protezione Civile è il responsabile degli atti di gestione.

Art. 5

ADDESTRAMENTO

I volontari sono addestrati a cura e spese del Comune, tramite i Corpi tecnici istituzionali, le strutture operative dell'Ente stesso e/o organizzazioni di volontariato specialistiche. Il volontario è tenuto a partecipare Ai corsi di addestramento, così come alle esercitazioni di Protezione Civile organizzate o promosse dal Comune di Pietra Marazzi e dal C.O.M. di Piovera.

Art.6

STRUTTURA

Il Gruppo Comunale volontari è così costituito:

- Un coordinatore che rappresenta il Gruppo Comunale;

- Due responsabili di settore che collaborano con il coordinatore per il settore di competenza;

Il coordinatore e i responsabili di settore sono eletti dall'assemblea dei volontari, restano in carica per tre anni e possono essere rieletti nella stessa carica solo per una seconda volta.

I settori previsti sono:

- Settore logistico;
- Settore operativo;
- Ed ogni altro settore ritenuto indispensabile per il funzionamento del Servizio Protezione Civile;
- per le attività di cui al precedente art.2;

Con successivi provvedimenti interni il Servizio Protezione Civile del Comune di Pietra Marazzi disciplinerà i rapporti per la tenuta di tutto il materiale dato in comodato d'uso per le attività in cui il Gruppo verrà impiegato.

Art. 7

EMERGENZA

Il Gruppo Comunale in emergenza opera alle dirette dipendenze del Sindaco o Assessore delegato.

Art. 8

DOVERI

Gli appartenenti al Gruppo Comunale sono subordinati al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile e vengono attivati mediante ordini e disposizioni impartiti dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

L'attivazione avviene nei casi di emergenza o di calamità naturale utilizzando, là dove è possibile, l'istituto della precettazione entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire a norma di legge.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la sospensione e l'espulsione dal Gruppo comunale volontari di Protezione Civile.

Tutte le attività dei volontari sono affidate alla responsabilità del Sindaco o dell'Assessore alla Protezione Civile del Comune di Pietra Marazzi.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di protezione civile come previsto dall'art. 5 del presente regolamento. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art.9

DIRITTI

Ai volontari impiegati in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso, vengono garantiti, ai sensi dell'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica nr.613 del 21 settembre 1994, i seguenti benefici:

- ☐ il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- ☐ il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- ☐ a copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4 della legge 11 agosto 1991, nr.266 e successivi decreti ministeriali di attuazione, per i casi e con le modalità previste dal citato art.10 del DPR nr.613/94;
- ☐ il rimborso delle spese documentate per le attività preventivamente autorizzate.

Art. 10

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il coordinatore è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo comunale; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco sentito l'Assessore alla Protezione Civile ed il coordinatore del Gruppo Comunale stesso.

Qualora sussistano le condizioni, il dirigente, sentito l'interessato ed il coordinatore del Gruppo comunale, procederà all'eventuale espulsione.

Avverso l'espulsione è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11

SEDE E RAPPORTI CON LA CONSULTA

Il Gruppo comunale ha sede presso i locali messi a disposizione dalla Civica Amministrazione, ed è componente di diritto della consulta Comunale del Volontariato di Protezione Civile se istituito.

Art. 12

RISORSE

Il Gruppo comunale si avvale per il suo funzionamento di materiale ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso, da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.

Art. 13

NORMA FINALE E DI RINVIO

La partecipazione delle associazioni di volontariato alle attività di protezione civile è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica nr.613 del 21 settembre 1994 e dalla Circolare 16 novembre 1994, nr.01768 U.L. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si intendono integralmente richiamate.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Gruppo comunale riunito in assemblea procederà alla elezione del coordinatore e dei responsabili di settore di cui al precedente art.6.